



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO GESTITO
DA MEDIOBANCA SGR S.P.A.
E DENOMINATO

Il presente Regolamento
è valido a decorrere dal **15 ottobre 2020**

MEDIOBANCA
EURO HIGH YIELD

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Organo Amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA



Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo

Fondo comune di investimento mobiliare aperto, italiano, armonizzato denominato: "**Mediobanca Euro High Yield**" (di seguito il "Fondo").

La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR almeno due anni prima della scadenza.

Sono previste tre classi di quote, definite quote di "Classe C", di "Classe I" e di "Classe H", destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.4 della Parte B) e con le caratteristiche ivi specificate.

Società di gestione

Mediobanca SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio (di seguito "Società di gestione" o "Società" o "SGR") facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A.. Iscritta nella Sezione Gestori di OICVM al n. 44 e nella Sezione Gestori di FIA al n. 24, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazzetta M. Bossi 1. Il sito internet della SGR è: www.mediobancasgr.com.

Depositario

Il Depositario del fondo è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito anche "Depositario"), con sede in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Brienner Strasse 59.

Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite del Servizio "Depo Bank & Outsourcing Control", dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 - Palazzo Lingotto - Torino.

Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano - Via Verdi, 8.

I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato

L'ultima rendicontazione di gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono messi a disposizione del pubblico presso la sede secondaria italiana del Depositario, nonché sul sito internet della SGR.

Indirizzo del sito internet del Depositario: www.statestreet.com.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota di partecipazione al Fondo, espresso in millesimi di Euro, è calcolato ogni giorno lavorativo. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Italiana S.p.A., non coincidente con un giorno di festività nazionale italiana.

Il valore unitario della quota è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della SGR. Sulle medesime fonti è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- Scheda identificativa;
- Caratteristiche del prodotto;
- Modalità di funzionamento.

1) Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Oggetto

Il Fondo investe, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, composto da obbligazioni di emittenti societari e da strumenti del mercato monetario e obbligazionario emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Tra gli strumenti di cui sopra si intendono, inoltre, compresi certificati di deposito, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, strumenti subordinati. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati, valute e tassi d'interesse, nonché parti di OICR quotati e non quotati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nel rispetto delle tecniche di contenimento del rischio descritte nel successivo paragrafo 1.2 denominato "Politica d'investimento".

1.2 Politica d'investimento

Il Fondo è di tipo obbligazionario ed investe principalmente in titoli di debito di emittenti societari con qualità creditizia inferiore all'investment grade. La SGR attua una politica di investimento attiva orientata alla costruzione di un portafoglio costituito da strumenti finanziari di natura obbligazionaria selezionati sulla base del rendimento e delle aspettative di crescita nel medio-lungo periodo.

Strumenti finanziari

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti societari e governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Non è ammesso l'investimento in azioni o derivati azionari, eventuali titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni detenute in portafoglio o dell'esercizio di diritti ad esse riconducibili, sono alienati secondo tempi e modi definiti dalla SGR con l'obiettivo di perseguire il miglior interesse dei partecipanti al Fondo.

Il Fondo può investire fino al 100% del totale delle attività in strumenti obbligazionari di emittenti con qualità creditizia inferiore all'"investment grade". L'investimento in strumenti finanziari privi di rating è ammesso fino al 20% delle attività del Fondo.

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

Ai fini del presente Regolamento i limiti indicati si intendono come di seguito indicato:

- residuale: fino ad un massimo del 10% dell'attivo
- contenuto: tra il 10% ed il 30% dell'attivo
- significativo: tra il 30% ed il 50% dell'attivo
- prevalente: tra il 50% ed il 70% dell'attivo
- principale: almeno il 70% dell'attivo.

Per mercati regolamentati dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo, si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64 - *quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/98, anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa (www.assogestioni.it).

In relazione a specifiche situazioni congiunturali o all'andamento dei mercati finanziari, per la tutela degli interessi dei partecipanti, resta comunque ferma la facoltà di detenere fino alla totalità dell'attivo del Fondo in disponibilità liquide e strumenti finanziari di natura monetaria ovvero di assumere scelte che si discostino dalle politiche di investimento descritte nel presente Regolamento.

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. Le voci contabili denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati nei principali mercati di contrattazione.

L'esposizione ad investimenti denominati in divise diverse dall'Euro non coperti da rischio di cambio non supererà il 30% del Fondo.

Aree geografiche/mercati di riferimento

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

Categoria emittenti e/o settori industriali

La componente obbligazionaria è rappresentata da titoli emessi da emittenti societari, o da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie, o di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori merceologici.

Rating

La valutazione sull'"adeguata qualità creditizia" (cd. investment grade) degli strumenti finanziari è effettuata sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR e basato su parametri sia di natura qualitativa che quantitativa. Tale sistema può prendere in considerazione anche i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla normativa vigente, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. La valutazione del merito di credito degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria detenuti in misura non significativa nel portafoglio dei Fondi può essere condotta dalla SGR facendo affidamento sui giudizi ad essi assegnati da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla normativa vigente.

Operazioni in strumenti finanziari derivati

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all'efficiente gestione di portafoglio ed all'investimento. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dalla politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni.

Parametro di riferimento

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 la SGR ha adottato "piani di continuità" che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo. Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione degli indici alternativi assicuri la coerenza degli stessi con la politica di investimento e le caratteristiche complessive dell'OICR, al fine di procedere senza soluzione di continuità all'applicazione delle relative commissioni di incentivo.

Tecnica di gestione

Gli investimenti sono selezionati sulla base di una approfondita analisi dello scenario macroeconomico attuale e prospettico, della valutazione rispetto ai fondamentali implicita nei prezzi di mercato e del premio al rischio associato anche in funzione del contesto regolamentare di riferimento.

Lo stile di gestione è attivo. La selezione delle diverse aree geografiche di investimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari potranno variare in base alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati. La selezione degli strumenti obbligazionari, in particolare, viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geografica e valutaria (Euro/valute diverse dall'Euro). Con riferimento ai singoli strumenti finanziari, gli stessi sono selezionati mediante un approccio che combina l'analisi fondamentale a quella valutativa e tecnica, tenuto conto dell'affidabilità degli emittenti e della liquidità del mercato di riferimento. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli collegati e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi. La gestione è caratterizzata dall'utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio.

Gli investimenti, coerentemente con la specifica politica di investimento del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia.

Rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente e dall'andamento dei mercati/settori di riferimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, il valore delle obbligazioni bancarie subordinate oltre che dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza, anche dal posizionamento delle obbligazioni stesse a livello della "capital structure" dell'emittente (livello di subordinazione) e dalla possibilità di essere utilizzate per coprire eventuali fabbisogni di capitale aggiuntivo da parte dell'emittente nei momenti di difficoltà; tale specifico fattore di rischio è strettamente collegato ad un contesto normativo in costante evoluzione; nell'ambito del rischio emittente concernente le obbligazioni bancarie ed, in generale, gli strumenti finanziari emessi da banche l'investitore deve, inoltre, tenere conto anche del cosiddetto bail-in (salvataggio interno) introdotto dalla normativa europea sulla prevenzione e gestione delle crisi bancarie (Direttiva Europea 2014/59/UE - BRRD) che consiste nella riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni;
- rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati sui detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- rischio di credito:** rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di controparte:** rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.
- rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
- rischio connesso all'investimento in FIA:** l'investimento in FIA comporta rischi specifici connessi alla minore liquidabilità degli investimenti ed alla possibile maggiore volatilità del valore della quota dei fondi stessi rispetto ad altre tipologie di fondi. Infine l'investimento in parti di O.I.C.R. comporta l'assunzione dei rischi connessi con le possibili variazioni del valore delle azioni o quote in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo.

L'esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso.

1.3 Operazioni con parti correlate

Il patrimonio del Fondo può essere investito, in via residuale, in OICR gestiti da Società legate alla SGR da controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo di investimento e comunque nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo. Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Inoltre il Fondo può acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR.

1.4 Altre caratteristiche del Fondo

Il Fondo emette tre classi di quote:

- quote di Classe C, ad accumulazione dei proventi, che prevedono l'applicazione della commissione di incentivo e della commissione di sottoscrizione, destinate a Clienti al dettaglio;
- quote di Classe I, ad accumulazione dei proventi, destinate a "Clienti Professionali di diritto" (di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 - Regolamento Intermediari) nonché alle "Controparti qualificate" (di cui all'art. 6 comma 2-quater lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e all'articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari) che prevedono l'applicazione della commissione di incentivo e non prevedono la commissione di sottoscrizione;
- quote di Classe H ad accumulazione dei proventi che prevedono l'applicazione della commissione di incentivo e della commissione di sottoscrizione; l'importo minimo di sottoscrizione è di 100.000 €.

Le Classi di quote si differenziano per tipologia di cliente cui sono rivolte, per l'importo minimo di sottoscrizione e per il regime delle spese applicato. Tutte le quote del Fondo, appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.

2) Politica di distribuzione

Le Classi C, I e H sono del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3) Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Partecipanti

La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- un diritto fisso di Euro 10 per ogni versamento in unica soluzione, sia iniziale che successivo;
- un diritto fisso di Euro 10 in relazione ad ogni operazione di rimborso;
- nell'ambito dei Piani di Accumulo, un diritto fisso di Euro 10 in relazione al primo versamento e un diritto fisso di Euro 1 per ogni versamento successivo;
- le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento (sia in caso di adesione mediante versamenti in unica soluzione sia mediante Piani di Accumulo);
- gli importi corrispondenti ad altri eventuali rimborsi e spese (es. costi relativi all'inoltro di certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote) limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione" della successiva Sezione C "Modalità di funzionamento", il diritto fisso di Euro 10 indicato alle lettere a), b) e c) che precedono, viene applicato e trattenuto dal nominée per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

La Società di Gestione avrà la facoltà di applicare una **commissione di sottoscrizione** fino ad un massimo del 3% dell'ammontare lordo investito da ciascun investitore. Per la sottoscrizione delle quote di Classe I del Fondo non è prevista l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione.

In caso di sottoscrizione di quote di Classe C del Fondo mediante adesione a Piani di Accumulo, le commissioni di sottoscrizione, ove previste, sono applicate, nella misura prevista nel presente articolo, sull'importo complessivo dei versamenti programmati del Piano (definito anche "valore nominale del piano") e sono prelevate in modo lineare su ciascun versamento.

In caso di versamenti anticipati effettuati a valere su un Piano di Accumulo ai sensi del successivo art. 1.3 della Sezione c) del presente Regolamento la commissione di sottoscrizione verrà applicata secondo le modalità descritte nella suddetta disposizione.

I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico degli investitori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una **commissione di gestione** a favore della Società pari:

Classe	Commissione di gestione su base annua
Classe C	1,50%
Classe H	1,25%
Classe I	1,00%

da corrispondersi trimestralmente alla SGR, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare;

- una **commissione di incentivo** a favore della Società per la Classe C, H, I.

Parametri di calcolo:

Il parametro di riferimento del Fondo, utilizzato per il calcolo delle commissioni di incentivo, è il seguente:

- 100% ICE BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield (HE40)

Orizzonte temporale di riferimento: da inizio anno solare al giorno di riferimento

Giorno di riferimento: giorno di valorizzazione della quota

Valore lordo della quota: numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia.

Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti del fondo da inizio anno solare al giorno precedente quello di riferimento.

Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota

Periodicità del prelievo: annuale.

Momento del prelievo: la commissione di incentivo viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il quinto giorno lavorativo dell'anno solare successivo a quello di riferimento e viene addebitata con pari valuta. Qualora il periodo che intercorre tra l'inizio dell'operatività del Fondo e la data prevista di prelievo sia inferiore a 12 mesi, questo sarà differito all'anno solare successivo ed effettuato secondo le modalità sopra descritte.

La commissione di incentivo viene applicata se la performance del Fondo è superiore a quella del **parametro di riferimento** indicato, anche se negativa, sempre nell'orizzonte temporale di riferimento. La performance del Fondo è calcolata come variazione percentuale del valore lordo della quota, mentre quella del parametro di riferimento è rettificata degli oneri fiscali vigenti. Gli indici sono considerati ipotizzando il reinvestimento di cedole e dividendi e convertiti nella valuta di denominazione del Fondo, se espressi in una valuta diversa da questa.

L'aliquota di prelievo, applicata sul minore tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente a quello di riferimento e il valore complessivo netto medio dello stesso, è pari al **15% della differenza tra la performance del fondo e quella del parametro di riferimento**.

L'ammontare del prelievo è pari al valore calcolato sulla base dell'aliquota sopra indicata.

Il limite percentuale massimo annuo (c.d. fee cap) sul valore complessivo netto medio dei Fondi sopraindicati nell'anno solare, sarà pari alla somma delle commissioni di gestione del Fondo e delle eventuali commissioni di incentivo, e comunque non potrà essere superiore al 3,5%

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,036% su base annua, da corrispondersi mensilmente e prelevata dal Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del mese di riferimento. Si considera, in ogni caso, un minimo commissionale complessivo annuo pari a 15.000 euro che sarà applicato solo dopo il dodicesimo mese di vita del Fondo. Le predette commissioni saranno maggiorate dell'Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo e onere dovuti ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti;
- i costi sostenuti per le attività di calcolo del valore della quota esternalizzate presso il Depositario, calcolati su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari a 0,014%;
- gli eventuali interessi passivi sulle giacenze del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota, le spese di pubblicazione dei prospetti periodici del Fondo, le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni degli Organi di Vigilanza;
- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;
- i compensi spettanti alla Società di Revisione dei conti per la verifica dei libri, dei documenti contabili del Fondo e per la certificazione del Rendiconto, ivi compreso quello finale di liquidazione
- gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica ai partecipanti, purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- gli oneri finanziari connessi agli eventuali prestiti assunti dalla SGR per conto del Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza corrisposto alla Consob.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione, di incentivo, ecc...) percepita dal gestore degli OICR collegati fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

1) Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote e il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i Collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno.
8. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della successiva sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione") provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
9. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
10. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
11. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
12. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite quote del Fondo. A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene
 - versamento in un'unica soluzione a favore del conto corrente intestato a "Mediobanca SGR S.p.A. - Rubrica Fondo Mediobanca Euro High Yield in essere presso il Depositario.L'importo minimo della sottoscrizione è pari a:
 - € 100 per le quote di Classe C e per le quote di Classe I;
 - € 100.000 per le quote di Classe H;• partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione 1.3. Tale modalità di partecipazione non è consentita per le Classi I e H.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti Collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 7;
 - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, preventivamente sottoscritto con il soggetto Collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati, qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il Collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR, in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
 - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva Sezione 6 "Rimborso delle quote";
 - b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
 - (i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione e rimborso di cui alla successiva Sezione 6 "Rimborso delle quote";
 - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva Sezione 6 "Rimborso delle quote";.I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:
 - (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
 - (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste

di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati all'art. 3, Regime delle spese della precedente Sezione B "Caratteristiche del prodotto") sul Conto Tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul Conto Tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario - su istruzione del Depositario - addebita per pari importo il Conto Tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario. Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2) Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti. In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5 del presente articolo, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
 - bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
 - addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.
7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2) Quote e certificati di partecipazione.
8. Le operazioni di emissione e di rimborso avvengono con cadenza giornaliera coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

1. La sottoscrizione delle quote di Classe C può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Accumulo "PAC", che consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito Modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente ad un numero di versamenti che - in funzione dell'importo minimo unitario prescelto - consenta di rispettare l'importo minimo iniziale di 100,00 euro previsto.
3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti mensili/4 versamenti trimestrali ed un massimo di 360 versamenti mensili/120 versamenti trimestrali.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 100,00 euro nel caso di versamento mensile (ovvero uguale a 300,00 euro, incrementabile di un importo uguale o multiplo di 100,00 euro), nel caso di versamento trimestrale, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati, purché pari o multipli del versamento unitario prescelto. I versamenti anticipati comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo il Sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 6 della sezione 1.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il Sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.
 Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR e saranno operative dalla data della prima operazione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si darà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

2) Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e frazioni di esse
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso - laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra - la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri aggiuntivi per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3) Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'Organo Amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni, sono state stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la propria attività, ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.
La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento, approvata dalla Banca d'Italia, e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4) Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

5) Valore unitario della quota e sua pubblicazione

- Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia dei citati criteri stabiliti dalla Banca d'Italia ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - pubblica, con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota, un comunicato stampa, contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
- Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6) Rimborso delle quote

6.1 Previsioni generali

- I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari.
- La SGR impegna contrattualmente il Collocatore - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.
- Quando nel giorno di ricezione della domanda non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- Al fine di tutelare gli altri partecipanti di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in questa ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore di rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
 - in caso di somme di richieste contestuali di rimborso da uno stesso sottoscrittore e /o dai relativi cointestatari di importo complessivo superiore al 0.30% del valore complessivo del Fondo e/o a Euro 125.000 o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al termine di quindici giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
- La SGR provvede, tramite il Depositario, direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra, il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede - sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta - al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
- La SGR ha facoltà di sospendere, per un periodo non superiore ad un mese, il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
- L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2 Modalità di rimborso delle quote

- Il rimborso può avvenire esclusivamente a mezzo bonifico, ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto 6, della Sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra.

7) Modifiche del Regolamento

- Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa almeno per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione ai Piani di Accumulo già stipulati.
- Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8) Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera sono sospese l'emissione ed il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati ed affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.